

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 938

Cont. n. 863/15/TO TAR LECCE – C. s.r.l. c/Regione Puglia. Assenza presupposti per appello sentenza n. 499/2016 TAR LECCE.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia, la C. S.r.l. adiva il TAR Lecce per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento AOO 158 prot. n. 0003916 del 04.05.2015 della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi avente ad oggetto: *"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36/2009 e s.m.i. – titolo II Turismo "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese ed alle piccole imprese". Soggetto proponente C. S.r.l. Comunicazione di inammissibilità di istanza di accesso"*; l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per il risarcimento dei danni;
- con sentenza n. 499/2016 il TAR Lecce accoglieva il ricorso annullando il richiamato provvedimento di inammissibilità di istanza di accesso;
- con nota prot. n. AOO_158/0003015 del 06.04.2016 il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi ha sottolineato come la *ratio* del bando in questione, come correttamente rilevato dalla ricorrente, "deve essere individuata nella valorizzazione delle strutture turistico-alberghiere già esistenti, a prescindere dal fatto che colui che intende effettuare l'intervento stia già operando presso quella sede";
- Puglia Sviluppo, quale Organismo intermedio, ha peraltro comunicato che, in relazione alla sentenza n. 499/2016 del Tar Lecce non si ravvisano i presupposti per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente, pertanto, considerata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre appello avverso la citata sentenza.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non appellare la sentenza citata, come illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano